


Comune di Mesocco

Cantone dei Grigioni

**REGOLAMENTO PER
LE CANALIZZAZIONI
DEL COMUNE DI MESOCCO**



Indice

I. DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 <i>Compiti del Comune.....</i>	3
Art. 2 <i>Canalizzazione pubblica.....</i>	3
Art. 3 <i>Canalizzazioni private.....</i>	3
II. ALLACCIAMENTO DEI FONDI CON ACQUE DA EVACUARE	4
Art. 4 <i>Obbligo di allacciamento.....</i>	4
Art. 5 <i>Allacciamenti singoli.....</i>	4
Art. 6 <i>Diritto di attraversamento per canalizzazioni private.....</i>	4
Art. 7 <i>Prescrizioni tecniche.....</i>	4
Art. 8 <i>Spese di costruzione e d'esercizio delle tubazioni d'allacciamento al collettore comunale.....</i>	5
III. GENERE DELLE ACQUE DI RIFIUTO.....	5
Art. 10 <i>Limiti di utilizzazione.....</i>	5
Art. 11 <i>Acqua normale.....</i>	5
Art. 12 <i>Acque di scarico provenienti da aziende artigianali e industrie.....</i>	6
Art. 13 <i>Depurazione collettiva.....</i>	6
Art. 14 <i>Depuratori individuali.....</i>	6
IV. PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO	6
Art. 15 <i>Allacciamento al collettore comunale.....</i>	6
Art. 16 <i>Accesso.....</i>	6
Art. 17 <i>Dispositivi per la pulizia e lo svuotamento.....</i>	6
Art. 18 <i>Pozzi di controllo.....</i>	7
Art. 19 <i>Copertura minima dei tubi / attraversamento dei muri degli stabili.....</i>	7
Art. 20 <i>Ventilazione.....</i>	7
Art. 21 <i>Pluviali.....</i>	7
Art. 22 <i>Sifoni.....</i>	7
Art. 23 <i>Scolo acque di superficie.....</i>	8
Art. 24 <i>Separatori.....</i>	8
Art. 25 <i>Evacuazione di cantinati, pompe, valvole.....</i>	8
Art. 26 <i>Impianti di depurazione individuali.....</i>	9
Art. 27 <i>Prescrizioni per la costruzione di impianti individuali.....</i>	9
Art. 28 <i>Prescrizioni per la costruzione di canalizzazioni.....</i>	9
Art. 29 <i>Materiali.....</i>	10
Art. 30 <i>Messa in esercizio e manutenzione degli impianti delle acque di scarico.....</i>	10
Art. 31 <i>Responsabilità dei proprietari.....</i>	10
V. PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLE AUTORITÀ.....	10
Art. 32 <i>Obbligo della licenza.....</i>	10
Art. 33 <i>Allegati alla domanda.....</i>	11
Art. 34 <i>Controllo e collaudo.....</i>	11
Art. 35 <i>Tassa d'esame e di controllo.....</i>	11
Art. 36 <i>Responsabilità del comune.....</i>	11
VI. CONTRIBUTI E TASSE.....	11
Art. 37 <i>Tasse di allacciamento e di esercizio.....</i>	11
VII. DISPOSIZIONI PENALI E RIMEDI LEGALI.....	12
Art. 38 <i>Disposizioni penali.....</i>	12
Art. 39 <i>Riparazione danni.....</i>	12
Art. 40 <i>Rimedi legali.....</i>	12
VIII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	12
Art. 41 <i>Diritto federale e cantonale.....</i>	12
Art. 42 <i>Direttive.....</i>	12
Art. 43 <i>Deroghe.....</i>	12
Art. 44 <i>Tolleranza di impianti già esistenti.....</i>	12
Art. 45 <i>Provvedimenti precauzionali.....</i>	12
Art. 46 <i>Revisione.....</i>	13
Art. 47 <i>Entrata in vigore.....</i>	13

I. Disposizioni generali

Art. 1 Compiti del Comune

In applicazione sulle disposizioni di legge sulla protezione delle acque, emanate dalla Confederazione e dal Cantone, ed in base al presente regolamento, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti pubblici e privati per lo scarico di acque di rifiuto, sul territorio del Comune di Mesocco, sottostà alla sorveglianza del Municipio.

Art. 2 Canalizzazione pubblica

Il Comune costruisce e mantiene gli impianti necessari per lo scarico e l'epurazione delle acque di rifiuto di terreni pubblici e privati. Le singole parti degli impianti pubblici vengono costruite, a seconda delle necessità, in base ad un progetto generale di canalizzazione approvato.

Nel limite del possibile, gli impianti devono venir collocati su terreno pubblico.

Se una canalizzazione deve attraversare un fondo privato, il proprietario non può opporsi. Se in seguito l'utilizzazione del fondo gravato dovesse subire delle modifiche e la canalizzazione posata costituirebbe un impedimento, essa verrà spostata a spese del Comune.

Il pagamento di un'indennità all'atto della posa della canalizzazione esonera il Comune dall'impegno di spostamento come cpv. 3.

La servitù di attraversamento di diritto pubblico va iscritta al Registro fondiario.

Le spese di costruzione di canalizzazioni pubbliche vengono coperte da:

- a) Contributi dei proprietari dei fondi
- b) Contributi del Comune di Mesocco
- c) Eventuali contributi federali e cantonali.

Art. 3 Canalizzazioni private

Gli allacciamenti privati devono venir eseguiti secondo le disposizioni del Comune.

Questi prescrive il punto di raccordo, il tracciato, e la dimensione della condotta.

Le spese di costruzione, manutenzione e pulizia dell'allacciamento sono a carico dei proprietari dei fondi che usufruiscono della canalizzazione.

I proprietari di allacciamenti privati sono obbligati a concedere l'uso della condotta ad altri proprietari contro pagamento di un'indennità.

Se nelle vicinanze di una canalizzazione privata viene posato un collettore, il privato può venire obbligato ad allacciarsi.

Il diritto di attraversamento per canalizzazioni private va espletato ai sensi dell'art. 691 CCS.

II. Allacciamento dei fondi con acque da evacuare

Art. 4 Obbligo di allacciamento

Nel perimetro della rete di canalizzazioni, tutti i fondi devono venir allacciati ad essa con condotte sotterranee.

Per l'esecuzione del raccordo privato il Municipio può fissare dei termini.

A titolo provvisorio, possono essere esonerati dall'obbligo di raccordo fondi le cui acque di rifiuto scaricano già diversamente e se ciò avviene in modo irreprensibile sia dal lato tecnico come da quello igienico e legale.

In modo speciale si può rinunciare al raccordo di fondi di aziende ortofrutticole e agricole, se le loro acque di rifiuto sono raccolte in pozzi di colaticcio abbastanza grandi, impermeabili, privi di deflusso e vuotati periodicamente per uso agricolo.

Art. 5 Allacciamenti singoli

Di regola le acque di rifiuto di un fondo che vengono immesse nella canalizzazione devono venir evacuate con un solo canale, premesso che per motivi tecnici importanti non siano preferibili altre soluzioni.

Se i fondi vengono divisi, il Municipio può chiedere che l'evacuazione delle acque di ogni singola parte sia modificata conformemente alla prescrizione del cpv. 1.

Art. 6 Diritto di attraversamento per canalizzazioni private

Se per diversi fondi vengono concesse canalizzazioni comuni, gli interessati devono regolare in modo legale e con iscrizione al Registro fondiario i diritti ed i doveri che ne risultano (attraversamenti, costruzioni, manutenzione, ecc.) prima di cominciare coi lavori, sia fra di loro, come eventualmente verso terzi.

La prova valida dell'adempimento di questo obbligo deve venire consegnata al Municipio.

Art. 7 Prescrizioni tecniche

Tutti gli impianti di scarico delle acque di rifiuto devono essere costruiti e funzionare in base alle disposizioni tecniche emanate dalle Autorità comunali e essere conformi alle direttive cantonali e dell'ATEA (Associazione svizzere tecnici epurazione acque). Si dovrà tener presente in modo particolare che:

- a) Gli impianti non emanino cattivo odore
- b) Che sia garantita la ventilazione dei canali, condotte, ecc.
- c) Il deflusso dell'acqua non sia ostacolato
- d) Gli impianti possono essere facilmente controllati e mantenuti
- e) Siano stati messi gli accorgimenti necessari per non subire danni che potrebbero venire causati da un possibile rigetto del collettore comunale.

Art. 8 Spese di costruzione e d'esercizio delle tubazioni d'allacciamento al collettore comunale

Le spese per la costruzione, la manutenzione e la pulizia dei condotti di allacciamento sono a carico dei proprietari dei fondi.

Il Comune può eseguire in proprio i lavori di costruzione dei condotti che si trovano nel territorio pubblico oppure farli eseguire da terzi o dal proprietario del fondo.

In questo caso la costruzione verrà controllata e collaudata dal Comune che emetterà anche le necessarie disposizioni.

Il comune può effettuare i lavori di pulizia dei condotti di allacciamento fino agli scarichi nell'interno di fabbricati, addebitando le spese ai proprietari.

III. Genere delle acque di rifiuto

Con il termine acque di rifiuto, ai sensi del presente regolamento, vien definita tutta l'acqua lurida o pulita, proveniente da un fondo o da una costruzione ivi ubicata.

Art. 10 Limiti di utilizzazione

Le acque immesse nella rete di fognatura non devono causare danni alla canalizzazione ed agli impianti di chiarificazione, al loro esercizio alla loro manutenzione ed agli impianti di chiarificazione, al loro esercizio, alla loro manutenzione ed alla loro pulizia non devono mettere in pericolo la vita animale o vegetale nei deflussi.

In modo speciale è proibito immettere le seguenti materie, direttamente o indirettamente, nella canalizzazione:

- a) Gas e vapori
- b) Sostanze velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive
- c) Sostanze con emanazione di odori molesti
- d) Colaticcio proveniente da gabinetti senz'acqua corrente, da stalle, letamai, da mucchi di concime e da scoli di sili di foraggio.
- e) Materie solide che potessero otturare la canalizzazione, come sabbia, ghiaia, immondizie, stracci, sedimenti provenienti da pozzi di fango e pozzi di chiarificazione, da separatori di olio, ecc.
- f) Materie dense e pastose, come bitume, catrame, cemento, polvere del sasso, ecc.
- g) Olii e grassi, emulsioni di bitume e catrame
- h) Ingenti quantitativi di liquidi di una temperatura superiore ai 40° C
- i) Soluzioni acide e alcaline in concentrazioni dannose (superiore al ½ ‰).

In casi dubbi il Municipio decide in base ad una perizia.

Art. 11 Acqua normale

Le acque non inquinate (acqua di raffreddamento, di fontane, di infiltrazione, di drenaggio) sono da evacuare possibilmente senza venire immesse nella canalizzazione (evacuazione mediante canali dell'acqua piovana, in corsi d'acqua piovana, in corsi d'acqua aperti o anche in pozzi perdenti).

Art. 12 Acque di scarico provenienti da aziende artigianali e industrie

L'acqua di scarico di stabilimenti industriali e artigianali, viene immessa nella canalizzazione munita di un impianto di depurazione centrale solo se è stata sottoposta ad un trattamento preventivo che elimini eventuali sostanze che potrebbero risultare dannose per gli impianti.

La domanda di allacciamento per queste acque di scarico deve essere corredata da un progetto per la depurazione preliminare elaborato da persona esperta. Se necessario il Municipio può chiedere una perizia neutrale a spese del richiedente.

Art. 13 Depurazione collettiva

Se esiste un impianto di depurazione collettivo, le acque di scarico devono venir evacuate senza trattamento preliminare, riservati gli art. 10 e 12 (canalizzazione per acqua non depurata). Con la messa in esercizio di un impianto di depurazione collettivo, gli impianti individuali esistenti dovranno essere eliminati entro un termine conveniente fissato dal Municipio, fatta eccezione per separatori di olio minerali e gli impianti per il trattamento preventivo delle acque di scarico industriale.

Art. 14 Depuratori individuali

Le acque di scarico vengono convogliate in canalizzazioni che non sono allacciati ad un impianto collettivo di depurazione devono venir trattate in impianti individuali di depurazione secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

IV. Prescrizioni per la costruzione e l'esercizio

Art. 15 Allacciamento al collettore comunale

Le acque di scarico devono venir immesse nei collettori comunali con canalizzazioni sotterranee chiuse, impermeabili e posate possibilmente rettilinee.

Se l'evacuazione avviene con il sistema separato, le acque luride e le acque bianche devono venire convogliate separatamente nei relativi collettori. Per costruzioni ubicate presso acque pubbliche si può imporre di convogliare nelle stesse le acque piovane.

Art 16 Accesso

Tutte le canalizzazioni devono esser accessibili in ogni momento, per la pulizia e la lavatura; in particolare i coperchi dei tombini non possono venir sotterrati.

Art. 17 Dispositivi per la pulizia e lo svuotamento

Alle intersezioni delle condotte di scarico con quelle principali e alle estremità di lunghe canalizzazioni devono essere previsti dei dispositivi a chiusura ermetica per la pulizia e lo svuotamento.

questi dispositivi devono venir posti in luoghi facilmente accessibili, ma non in abitazioni, in locali di lavoro o nelle vicinanze di macchine o di caldaie.

Il diametro dell'accesso per la pulizia deve avere, di regola, la stessa misura della relativa condotta di scarico; minimo 60, massimo 100 mm.

Art. 18 Pozzi di controllo

Alla congiunzione di diverse canalizzazioni e dove è necessario per motivi tecnici, sono da prevedere dei pozzi di controllo accessibili. Il diametro minimo per una profondità fino a 60 cm dovrà essere di 60 cm e oltre 60 cm dovrà essere di 80 cm.

Se la profondità dei pozzi di controllo oltrepassa 100 cm, si devono applicare scalini in metallo inossidabili ad intervalli massimi di 30 cm.

Per evitare il deposito di fango i canali che attraversano i pozzetti dovranno essere delle cunette a forma di U con una profondità corrispondente al diametro maggiore. Allacciamenti laterali alla canalizzazione principale avvengono a mezzo di cunetta sul fondo del pozzo. Al posto delle cunette le condotte possono attraversare il pozzo anche in tubi chiusi. In questo caso si devono applicare aperture di risciacquamento adatte ed impermeabili.

I pozzi di controllo nelle strade e nei piazzali dovranno essere muniti di coperchio di ghisa percorribili. Se vi è pericolo di ostruzioni sono necessari dei coperchi a vite.

Art. 19 Copertura minima dei tubi / attraversamento dei muri degli stabili

Per evitare i danni del gelo, le tubazioni di allacciamento all'aperto devono essere posate sotto il limite di congelamento (strato di copertura almeno 80 cm).

Per l'attraversamento di muri di edifici o fondamenta, i tubi devono venire protetti con materia plastica o con cuscinetti di sabbia per evitare rotture in caso di assestamenti.

Art. 20 Ventilazione

Tutti gli impianti per le acque si scarico devono essere sufficientemente ventilati.

A questo scopo le colonne di scarico devono venire possibilmente installate verticalmente e prolungate con un diametro costante fino a 50 cm sopra il tetto, in ogni modo oltre lo spiovente in vicinanza di finestre o di mansarde.

Se lo sbocco di una colonna di scarico, sopra il tetto, si trova nelle immediate vicinanze di finestre o porte di locali abitati, essa va prolungata di almeno 40 cm sopra lo stipite superiore. Le condotte di ventilazione devono essere installate nell'interno dei fabbricati e non possono sboccare in camini o in lucernari. Di regola la ventilazione è necessaria anche per i tubi dell'acqua piovana.

Art. 21 Pluviali

I pluviali normalmente vengono immessi nelle canalizzazioni senza sifone. Se l'immissione avviene ad una distanza inferiore ai tre metri da porte e finestre di locali abitati, dovrà essere previsto un sifone o una cameretta di deposito.

I pluviali possono venir usati solo per evacuare l'acqua piovana. Se le acque piovane del tetto trasportano materiale galleggiante o che si deposita (fogliame, muschio, ecc.) occorre prevedere, allo sbocco dei pluviali, una cameretta di deposito e di raccolta, costruita in modo da non ostacolare la ventilazione della canalizzazione (vedi art. 20).

Art. 22 Sifoni

Fatta eccezione per i pluviali, tutti gli allacciamenti degli scoli dei fabbricati dovranno essere muniti di sifone. Nei locali con scarichi bisogna prevedere la possibilità di una presa d'acqua.

Art. 23 Scolo acque di superficie

Scarichi d'acqua proveniente da cortili, piazzette, scale esterne di cantine, ecc. devono venire allacciati a raccoglitori, muniti di collettore per il fango profondo 50 cm e con chiusura inodore di almeno 10 cm di profondità d'immersione. Il diametro interno del raccoglitore dovrà essere in rapporto alla superficie del terreno dal quale viene evacuata l'acqua secondo la tabella seguente:

fino a	200 mq	Ø	50 cm
fino a	400 mq	Ø	60 cm
oltre	400 mq	Ø	più raccoglitori

I collettori di acque luride non dovranno in alcun modo attraversare i pozzetti raccoglitori. Il raccordo deve essere eseguito al di sotto del limite del gelo.

Gli scoli di locali interni (cantine, lavatoi, officine, ecc.) e di lucernari sono da evacuare tramite un pozzetto interno con chiusura inodore posta a 100 mm di profondità, munito di sbocco con un diametro interno di 80 - 100 mm.

Art. 24 Separatori

Le acque di rifiuto provenienti da locali dove vengono manipolati oli minerali e grassi, come pure materia infiammabili ed esplosive (autorimesse, officine di riparazione, locali per il lavaggio di autoveicoli, esercizi dell'industria meccanica, lavanderie chimiche, ecc.) possono venir immesse nella canalizzazione colose preventivamente vengono convogliate in un separatore conformemente alle direttive dell'ATEA. Le grandi cucine di alberghi, cantine operaie, di ristoranti, di ospedali, ecc. come pure i mattatoi per la lavorazione della carne e di materie organiche devono essere provvisti di separatori di grassi secondo le esigenze locali conformemente alle direttive della ATEA.

Il Municipio, in accordo con il Servizio tecnico cantonale per la protezione delle acque, stabilisce quali sono i separatori permessi sufficientemente efficaci.

Art. 25 Evacuazione di cantinati, pompe, valvole

Per i locali al di sotto del livello dei collettori, che non possono venire allacciati con pendenza naturale alla canalizzazione, le acque di rifiuto sono da evacuare a mezzo pompa. Le condotte a pressione delle pompe devono essere posate sopra l'altezza massima di rigurgito del canale comunale.

Le condotte principali e secondarie di cantinati, situate sopra il livello normale del collettore, ma sottoposte a eventuali rigurgiti, devono essere munite di valvole di chiusura automatiche e a comando manuale. Queste possono rimanere aperte solo durante il deflusso delle acque. A simili dispositivi di devono allacciare soltanto gli apparecchi che si trovano nella zona di rigurgito. Scarichi da piani superiori e particolarmente quelli destinati all'evacuazione delle acque di superficie, sono da raccordare al collettore principale sotto la valvola di rigurgito. L'ufficio competente del Comune fornisce le indicazioni riguardanti la quota di rigurgito. Il proprietario degli impianti è tenuto a cautelarsi contro eventuali rigurgiti della canalizzazione.

Il Comune non è responsabile per eventuali danni. Il proprietario è obbligato a mantenere l'impianto di pompaggio e le valvole costantemente in perfetta efficienza. Egli è responsabile per il buon funzionamento di questi impianti.

Art. 26 Impianti di depurazione individuali

La depurazione preliminare delle acque di rifiuto casalingo ai sensi dell'art. 14 deve avvenire in cosiddetti impianti individuali di depurazione.

Quali impianti individuali entrano in considerazione la fossa settica, le fosse di decomposizione, conformemente alle direttive dell'ATEA. L'autorità edilizia decide in merito all'approvazione del sistema. Pozzi neri esistenti di sufficiente grandezza possono venir trasformati o completati in fosse di decomposizione a due o più camere.

Fosse di depurazione e fosse di decomposizione a due compartimenti che si trovano nel raggio della zona edilizia, sono ammesse solo provvisoriamente e solo se il raccordo ad un impianto di depurazione collettivo è prevedibile in un prossimo futuro. Tutti gli scoli provenienti da gabinetti, cucine, lavatoi, bagni, ecc. devono venir immessi nell'impianto individuale.

Le acque pulite provenienti da tetti, dal suolo, dagli impianti di refrigerazione da drenaggi devono venir immesse direttamente nella canalizzazione a valle dell'impianto di depurazione individuale.

Art. 27 Prescrizioni per la costruzione di impianti individuali

Gli impianti di depurazione individuali e le fosse di ogni genere devono essere costruite all'esterno del fabbricato e cintate con muri a se stanti e impermeabili.

Dove a causa delle condizioni ambientali non è possibile una migliore ubicazione si potranno concedere delle deroghe per gli impianti esistenti.

In ogni caso le fosse devono comunicare con l'esterno e non devono essere posate al di sotto dei locali abitati. La distanza fra i muri del fabbricato e le pareti della fossa deve essere di almeno 20 cm.

Inoltre devono essere prese le necessarie misure precauzionali per impedire l'infiltrazione di acqua nei muri dell'edificio.

La copertura di questi impianti deve potere sopportare il traffico (cemento armato). Gli accessi devono essere chiusi con un coperchio in ghisa o in cemento armato. Gli impianti di depurazione individuali devono essere muniti di una ventilazione sufficiente.

Art. 28 Prescrizioni per la costruzione di canalizzazioni

Le canalizzazioni devono essere possibilmente rettilinee ed avere un pendenza regolare al posto di raccolta delle acque fino all'allacciamento con il collettore comunale. Esse devono essere posate e impermeabilizzate a regola d'arte. La pendenza minima per le canalizzazioni di acqua lurida deve essere di almeno il 3 % e per le canalizzazioni di acque chiare almeno dell'1,5 %. Pendenze inferiori sono ammesse se le precedenti prescrizioni causano difficoltà tecniche e spese sproporzionate; in questo caso dovranno venir impiegati tubi particolarmente lisci e di forma regolare, garantendo in modo speciale sufficienti possibilità di risciacquamento e di pulizia.

Il diametro minimo delle canalizzazioni per le acque luride è di 15 cm, quello per le acque chiare è di 10 cm. Il raccordo con i due canali d'evacuazione deve avvenire nella direzione del deflusso con un angolo di congiunzione massimo di 45°. I cambiamenti di direzione dei canali devono essere costruiti in pezzi a forma di gomito evitando curve troppo brusche. I tubi di diametro differente devono essere collegati tra di loro mediante pezzi di riduzione. Il diametro della tubazione non può mai esser ridotto nella direzione del deflusso. La congiunzione al collettore pubblico deve essere eseguita con raccordi ad angolo ottuso posti leggermente sopra il livello dell'acqua durante i periodi di magra. Le canalizzazioni che attraversano terreno non compatto o che si trovano lungo strade e marciapiedi devono essere posate su calcestruzzo. Negli altri casi la canalizzazione deve essere posata con cura su un letto di sabbia e ghiaia.

Su territorio pubblico il riempimento, il costipamento dei canali, il ristabilimento del fondo stradale ed il rifacimento della pavimentazione devono essere effettuati secondo le prescrizioni cantonali e comunali.

Le canalizzazioni che costeggiano le condotte d'acqua potabile e che eccezionalmente vengono trovati ad un livello superiore devono essere posate, nei limiti del possibile, almeno ad un metro di distanza.

Accostamenti tra canalizzazione e la condotta dell'acqua potabile sono da evitare.

Art. 29 Materiali

Gli impianti di evacuazione delle acque devono venire costruiti con materiali idonei e di buona qualità. Tutti gli apparecchi e gli impianti devono corrispondere alle esigenze dell'igiene.

Art. 30 Messa in esercizio e manutenzione degli impianti delle acque di scarico

Prima di mettere in funzione un impianto di chiarificazione individuale deve essere controllata la sua impermeabilità durante alcuni giorni tenendolo pieno d'acqua pulita. Eventuali fessure devono venire sigillate in modo irreprensibile. Tutti gli impianti di evacuazione delle acque di scarico devono essere mantenuti in buono stato ed in piena efficienza. Bisogna pulirli e risciacquarli secondo il fabbisogno, almeno però una volta all'anno.

Si devono vuotare e pulire:

- Le fosse di chiarificazione di regola una volta all'anno
- Le fosse di putrefazione secondo il fabbisogno, almeno una volta all'anno.

Circa il 20 % del fango deve restare nella camera di raccolta. Il fango contenuto nella terza camera dell'impianto di putrefazione deve essere sempre estratto completamente. La manutenzione dei piccoli impianti di chiarificazione su base biologica o meccanico-biologica, deve essere eseguita secondo le prescrizioni d'esercizio della ditta fornitrice.

Il fango estratto dagli impianti di chiarificazione individuali deve essere utilizzato a scopi agricoli secondo le disposizioni del Municipio. I depositi di fango, i separatori di grasso e olio minerale sono da vuotare regolarmente, secondo il fabbisogno, come da disposizione del Municipio. I residui devono essere allontanati secondo le istruzioni e resi innocui. I sifoni devono sempre essere pieni d'acqua.

Dopo ogni estrazione di fango e dopo ogni pulizia, gli impianti di chiarificazione individuali ed i separatori devono subito essere riempiti con acqua pulita.

È assolutamente proibito immettere nella canalizzazione o in acque di superficie o sotterranee, fango estratto da impianti di chiarificazione individuali, proveniente da raccoglitori di fango o da separatori di grasso e oli minerale.

Art. 31 Responsabilità dei proprietari

Il proprietario del fondo che usufruisce della canalizzazione è responsabile nei confronti del Comune per tutti i danni o inconvenienti dovuti ad una costruzione difettosa, ad un insufficiente funzionamento o alla imperfetta manutenzione dei propri impianti.

V. Procedura di autorizzazione e controllo da parte delle autorità

Art. 32 Obbligo della licenza

Per la costruzione o la modifica di una canalizzazione bisogna richiedere preventivamente la licenza edilizia al Municipio.

Art. 33 Allegati alla domanda

All'istanza scritta, oltre alle indicazioni concernenti il genere, la quantità e la provenienza delle acque di scarico, si devono allegare i seguenti piani in doppio e firmati dal richiedente e dal progettista.

- a) Piano catastale de fondo con indicazione della strada, del numero del fabbricato e delle parcella. L'ubicazione del collettore d'allacciamento e le condotte o canalizzazioni esistenti sono da iscrivere nel piano.
- b) Piano di canalizzazione (pianta del fabbricato) in scala 1:50 oppure 1:100 con indicazione delle quote.
Questo piano deve contenere: tutti i punti di raccolta, indicare il genere e il numero degli apparecchi (pluviali, gabinetti, lavatoi, ecc.), fornire dati sul diametro, la pendenza e il materiale degli scarichi (colonna di caduta, canalizzazioni sotterranee, pozzi di raccolta, fosse, fontane, valvole di ritenuta, particolari dispositivi di aerazione, ecc.).
- c) Profilo longitudinale (nella stessa scala) delle condotte ed altre installazione, dalle colonne di caduta fino al collettore pubblico.

Non è permesso dare inizio ai lavori di costruzione, prima dell'approvazione del progetto.

Modifiche ai piani approvati sono permesse soltanto col consenso del Municipio. Le modifiche vanno disegnate dal richiedente sul piano approvato o su un piano della stessa scala.

L'autorizzazione è valida per un anno e scade senza preavviso se i lavori non sono stati iniziati prima della scadenza.

Art. 34 Controllo e collaudo

Terminati i lavori, prima di ricoprire gli impianti, si deve avvisare il Municipio.

Esso provvede al controllo ed ordina le necessarie correzioni se l'esecuzione non dovesse corrispondere alle prescrizioni. La messa in esercizio è permessa solo dopo il nulla osta del Municipio. Al Municipio ed ai funzionari incaricati si deve permettere l'accesso in ogni tempo.

Art. 35 Tassa d'esame e di controllo

Il Municipio fissa le tasse per l'esame delle domande e per i controlli degli impianti.

Art. 36 Responsabilità del comune

Il Comune non assume alcuna responsabilità in dipendenza dei controlli eseguiti e del rilascio della licenza.

VI. Contributi e tasse

Art. 37 Tasse di allacciamento e di esercizio

Per l'allacciamento degli impianti privati di scarico il Comune preleva una tassa d'allacciamento e delle tasse annuali d'esercizio come da regolamento speciale. Le tasse d'allacciamento servono in primo luogo per finanziare l'ammortamento degli impianti comunali e di depurazione, delle canalizzazioni e collettori pubblici e per la costituzione di un fondo di riserva per il rinnovamento degli impianti.

Le tasse annuali d'esercizio servono per la copertura delle spese normali d'esercizio e manutenzione degli impianti e canalizzazioni e per la costituzione di un fondo di riserva per il rinnovo degli impianti.

VII. Disposizioni penali e rimedi legali

Art. 38 Disposizioni penali

Contravvenzioni alle prescrizioni di questo regolamento ed alle disposizioni emanate dal Municipio in applicazione di questo regolamento verranno punite con multa, da fr. 100.- a fr. 10'000.-.

Art. 39 Riparazione danni

Il Municipio deve intimare i contravventori a porre immediato rimedio o a modificare gli impianti non corrispondenti alle prescrizioni e ad eseguire le riparazioni di eventuali danni causati. Se necessario il Municipio può fare eseguire i lavori addebitando le spese ai colpevoli.

Art. 40 Rimedi legali

Contro le decisioni e le disposizioni del Municipio è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni entro il termine di 20 giorni dalla notifica.

VIII. Disposizioni finali e transitorie

Art. 41 Diritto federale e cantonale

Resta riservata l'applicazione delle prescrizioni federali e cantonali e delle disposizioni dell'Ufficio cantonale per la protezione delle acque (UCPA).

Art. 42 Direttive

Salvo le prescrizioni contenute nel presente regolamento sono applicabili le seguenti direttive:

- Le direttive dell'ATEA
- Le direttive per installazioni di impianti di depurazione della Associazione svizzera degli idraulici e installatori.

Art. 43 Deroghe

Il Municipio è autorizzato in casi speciali a concedere deroghe al presente regolamento.

Art. 44 Tolleranza di impianti già esistenti

Con consenso del Municipio si possono mantenere impianti di evacuazione d'acqua già esistenti, che non corrispondono in pieno a queste prescrizioni, se essi sono in buono stato e non cagionano danno. In ogni caso, le prescrizioni in merito alla costruzione dei raccordi devono essere adempiute.

Art. 45 Provvedimenti precauzionali

Gli edifici che vengono costruiti entro il perimetro del piano generale di canalizzazione devono essere provvisti del necessario impianto per lo scarico delle acque di rifiuto, corrispondente a questo regolamento anche se al momento non fosse ancora possibile il raccordo alla canalizzazione pubblica.

Art. 46 Revisione

Questo regolamento può essere riveduto parzialmente o totalmente in ogni momento. per la decisione basta la maggioranza semplice.

Art. 47 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore in seguito alla decisione dell'Assemblea Comunale. Esso abroga tutte le disposizioni e i decreti precedenti in materia di canalizzazione.

Così deciso dall'Assemblea comunale di Mesocco il 14 febbraio 1975.

Susseguenti modifiche

Assemblea comunale del 5 giugno 2002: aggiunta all'articolo 37